

Cron. N° _____

Reg. N° 11/22

Tribunale di Reggio Emilia

(decreto di apertura della liquidazione del patrimonio – art. 14 quinquies, legge 27 gennaio 2012, n. 3)

Il giudice

Nel procedimento n. 3 del ruolo generale liquidazioni del patrimonio dell'anno 2022, ha emesso il seguente

d e c r e t o

vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 08/02/2022 da parte dei sig.ri **CLAUDIO CATELLANI** (cf: CTLCLD63L17G947V), nato a Poviglio (RE) il 17/07/1963, e **DANIELA CATELLANI** (cf: CTLDNL60L71G337R), nata a Parma il 31/07/1960, entrambi residenti in Poviglio (RE) in via Tollara n. 14, con il patrocinio dell'avv. Federica IEMMI;

letta la relazione particolareggiata degli avv.ti Alessandra Leporatti e Guido Paralupi, nominati gestori della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta l'applicabilità alla specie della disciplina di cui all'art. 7-bis della legge n. 3/2012 sulle c.d. procedure familiari, poiché i ricorrenti, fratello e sorella conviventi, sono membri della stessa famiglia (per tali dovendosi intendere, tra l'altro, i parenti entro il quarto grado);

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 3/2012, non essendo i ricorrenti soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II della citata legge n. 3/2012, né avendo gli stessi concretamente beneficiato, nei cinque anni precedenti, degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura (Cass. n. 30534/2018);

rilevato che i ricorrenti hanno depositato la documentazione di cui all'articolo 9, comma 2;

ritenuto che i ricorrenti versino in uno stato di sovraindebitamento poiché il patrimonio prontamente liquidabile non è sufficiente a fare fronte ai debiti accumulati;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico dei ricorrenti per circa euro 95.000, accumulati per la maggior parte verso l'Istituto erogatore del mutuo acceso per l'acquisto della propria abitazione;

rilevato che il patrimonio del sig. Claudio Catellani è costituito dall'abitazione ove egli risiede con la sorella (immobile sito in Comune di Poviglio (RE), in Via Tollara civico 14 - identificativo catastale: Foglio 35 mappale 94 subalterni 1 e 2) e da un'autovettura Fiat Alfa Romeo 156 immatricolata nel 1998 (priva di valore alcuno);

che l'immobile, inizialmente stimato in euro 156.800, è oggetto della procedura esecutiva immobiliare RGE n. 305/18 pendente avanti al Tribunale di Reggio Emilia e risulta ancora invenduto pur a seguito di diversi tentativi con ribasso del prezzo;

che il sig. Claudio Catellani, anche in ragione di documentata invalidità, è privo di occupazione lavorativa dall'ottobre 2017 e non percepisce alcuna pensione (non sussistendone i presupposti);

rilevato che il patrimonio della sig. Daniela Catellani, invece, è costituito unicamente da un'autovettura Opel Corsa immatricolata nell'anno 2003, dal valore economico irrisorio e comunque indispensabile ai ricorrenti per le esigenze, anche di salute, degli stessi;

che la ricorrente, riconosciuta invalida con totale e permanente inabilità lavorativa, percepisce una pensione di invalidità civile pari ad euro 287 mensili (netti) e di inabilità per euro 746 circa mensili (lordi), quest'ultima soggetta peraltro alla cessione del quinto, concesso per potere accedere ad un finanziamento erogato dalla Prexta SpA per fare fronte alle esigenze della vita quotidiana e ad alcune spese straordinarie relative all'abitazione;

considerato che a norma dell'art. 14 ter, comma 6, let. b), come richiamato dall'art. 14 quinquies, comma 2, let. f), deve essere stabilito quale parte della pensione percepita dal debitore non sia compresa nella liquidazione, tenuto conto di quanto occorra al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia;

rilevato, in proposito, che i ricorrenti convivono nell'abitazione di Poviglio (RE), via Tollara n. 14, e che attualmente quindi non sostengono spese di affitto;

che tuttavia il predetto immobile dovrà essere liquidato e che, pertanto, dovrà tenersi conto dei futuri oneri di locazione che i ricorrenti dovranno sostenere;

osservato che i debitori hanno indicato in euro 1.300,00 mensili circa l'ammontare delle spese necessarie al proprio mantenimento;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

che pertanto, alla luce dei redditi dichiarati dai debitori, l'intera pensione percepita dalla ricorrente Daniela Catellani deve escludersi dalla presente liquidazione;

osservato che i debitori hanno inoltre chiesto l'esclusione dalla procedura anche dell'autovettura Opel Corsa di proprietà della sig.ra Daniela Catellani, in quanto indispensabile alle esigenze di vita dei ricorrenti;

osservato che l'art. 14-ter prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 6 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 14-ter alla luce della *ratio* che ispira l'intero impianto normativo della legge n. 3/2012 (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione dell'autovettura possa farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 6, al fine di consentire ai debitori di recarsi alle visite mediche periodiche a cui



gli stessi devono sottoporsi, considerato anche il valore esiguo del bene;

rilevato in tutti i casi che i liquidatori dovranno provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 14-*novies*, comma 1;

ritenuto che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali trattenute gravanti sulla pensione della debitrice non saranno opponibili alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti del/i terzo/i pignorato/i in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

ritenuto che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'articolo 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

rilevato che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico dei sig.ri **CLAUDIO CATELLANI** (cf: CTLCLD63L17G947V), nato a Poviglio (RE) il 17/07/1963, e **DANIELA CATELLANI** (cf: CTLDNL60L71G337R), nata a Parma il 31/07/1960, ed entrambi residenti in Poviglio (RE) in via Tollara n. 14;

II. nomina Liquidatori gli avv.ti Alessandra Leporatti e Guido Paralupi, già nominati Gestori della Crisi;

III. dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

IV. stabilisce che il presente decreto sia comunicato a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura dei Liquidatori, a tutti i creditori indicati in ricorso e sia pubblicato per estratto con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

V. ordina, poiché il patrimonio da liquidare comprende beni immobili, la trascrizione del presente decreto a cura dei Liquidatori presso i Registri Immobiliari competenti con riferimento ai beni immobili oggetto della richiesta;

VI. autorizza i debitori ricorrenti ad occupare l'immobile oggetto delle statuizioni che precedono fino al perfezionamento della vendita in ragione dell'assenza di diverse abitazioni di proprietà e dell'entità ridotta dei redditi facenti capo ad essi, corrispondenti alle necessità di vita degli interessati

VII. dispone che la somma mensile percepita dalla debitrice Daniela Catellani a titolo di pensione che non è compresa nella liquidazione, è pari all'intera pensione (di invalidità civile e di inabilità) percepita;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dai Liquidatori in base al programma di liquidazione che gli



stessi provvederanno a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 *novies* della legge n. 3/2012;

IX. dispone che i Liquidatori provvedano all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

X. dispone che i Liquidatori effettuino gli adempimenti previsti dall'art. 14 *sexies* della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 15/02/2022.

il giudice

Niccolò Stanzani Maserati





TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione Fallimentare

Via A. Paterlini n. 1 – 42124 Reggio Emilia – tel. 0522/510706 – fax
0522/510834

Il sottoscritto Funzionario Giudiziario, in qualità di pubblico ufficiale, attesta, ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis, del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82(codice dell'amministrazione digitale) che il presente documento:

- costituisce copia su supporto cartaceo di documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata dal Giudice Delegato o dal Presidente del Collegio fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia;
- che è conforme, in tutte le sue componenti, all'originale informatico reperibile presso la cancelleria fallimentare del menzionato tribunale;
- che sostituisce, ad ogni effetto di legge, originale da cui è tratto.

**SI RICHIEDE LA REGISTRAZIONE A CARICO DI
CATELLANI CLAUDIO E CATELLANI DANIELA (IN ATTI
GENERALIZZATI)**

Reggio Emilia: 21 febbraio 2022

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Antonio Massimini